



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

IL SOTTOSCRITTO MENDOLA ANDREA MARIA PIO

NATO A CERDA IL 25.05.1955,

(C.F.: MND NRM 55E25 C496S),

titolo di studio posseduto LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

attività lavorativa o professionale svolta MEDICO CONDOTTO E CHIRURGO
(specificare in caso di lavoro dipendente il datore di lavoro)

NOMINATO DAL SINDACO, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 15 GIU. 2023

ASSESSORE COMUNALE DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',


e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nella **TABELLE I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

CERDA, li 21/6/23,

L'ASSESSORE COMUNALE



AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione del **Signor Mendola Andrea Maria Pio nato a Cerda il 25.05.1955 e residente in Cerda nella Via Roma n. 190** della cui identità sono certo.

Cerda li 21/6/23



IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Valentina La Vecchia)



Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI
ASSESSORE COMUNALE**

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. **(Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).**

(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. **(Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).**

(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune").

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.) (Il presente comma, già modificato dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge)).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

LA SOTTOSCRITTA **DIONISI MARIA ELENA**

NATA A **TERMINI IMERESE** IL **06.11.1984**,

(C.F.: **DNS MLN 84S46 L112G**),

titolo di studio posseduto **DIPLOMA RAGIONIERA**

attività lavorativa o professionale svolta..... **COMMERCIANTE**

(specificare in caso di lavoro dipendente il datore di lavoro)

NOMINATO DAL SINDACO, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 15 GIU. 2023
ASSESSORE COMUNALE DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nella **TABELLE I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

CERDA, li 21/06/23,


L'ASSESSORE COMUNALE


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione della **Signora Dionisi Maria Elena nata a Termini Imerese il 06.11.1984 e residente in Sciara in C.da Rina-Baglio** della cui identità sono certo.

Cerda li 21/06/23,

IL SEGRETARIO GENERALE
 (D.ssa Valentina La Vecchia)





Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI
ASSESSORE COMUNALE**

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. (Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).

(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. (Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).

(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune").

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.) (Il presente comma, già modificato dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

IL SOTTOSCRITTO **AMODEO GIUSEPPE**

NATO A **TERMINI IMERESE** IL **28.11.1989**,

(C.F.: **MDA GPP 89S28 L112U**),

titolo di studio posseduto **LAUREA TRIENNALE**

attività lavorativa o professionale svolta **ASS. TEC. INFORMATICO MINISTERO ISTRUZIONE**
(specificare in caso di lavoro dipendente il datore di lavoro)

NOMINATO DAL SINDACO, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 265 DEL 15 GIU. 2023

ASSESSORE COMUNALE DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nella **TABELLE I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

CERDA, li 21/6/2023

L'ASSESSORE COMUNALE




AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione del **Signor Amodeo Giuseppe nato a Termini Imerese il 28.11.1989 e residente in Termini Imerese nella Via Falcone Borsellino n. 84** della cui identità sono certo.

Cerda li 21/6/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Valentina La Vecchia)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI
ASSESSORE COMUNALE**

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. **(Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).**

(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. **(Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).**

(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l' art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)(Il presente comma, già modificato dall' art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

IL SOTTOSCRITTO DI PASQUALE GIUSEPPE

NATO A TERMINI IMERESE IL 15.05.1991,

(C.F.: DPS GPP 91E15 L112Q),

titolo di studio posseduto DIPLOMA LA PIONERIA

attività lavorativa o professionale svolta..... ARTIGIANO - COMMERCIANTE

(specificare in caso di lavoro dipendente il datore di lavoro)

NOMINATO DAL SINDACO, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 15/04/2023

ASSESSORE COMUNALE DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nella **TABELLE I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

CERDA, li 21/6/23



L'ASSESSORE COMUNALE

[Handwritten signature]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione del **Signor Di Pasquale Giuseppe nato a Termini Imerese il 15.05.1991 e residente in Cerda nella Caltavuturo n. 20** della cui identità sono certo.

Cerda li 21/6/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Valentina La Vecchia)

[Handwritten signature]

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI
ASSESSORE COMUNALE**

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. (Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).

(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. (Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).

(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune").

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.) (Il presente comma, già modificato dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)